



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI UDINE**

Ente di diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13/9/1946, n. 233)

Udine, li 20 luglio 2026

Prot. n.

Classe 04.01

Fascicolo 1678

Oggetto: Riscontro a nota del 7.7.2026.

Egr. Dott.
Stefano Vignando
Presidente Provinciale S.N.A.M.I.

Si riscontra la Sua nota del 7.7.2026, con la quale viene richiesto un parere dell'Ordine in merito alla certificazione di riacquisto della capacità lavorativa e vengono richiamate le conclusioni cui era pervenuta la Commissione Medico Legale istituita presso questo Ordine.

Al riguardo, si rappresenta che, successivamente ai lavori della Commissione, la questione ha formato oggetto di approfondimento e di confronto istituzionale tra l'INPS e la FNOMCeO, culminato nella recente Nota congiunta "Certificazione per la definizione delle domande NASpI", trasmessa a tutti gli Ordini provinciali e, peraltro, pubblicata sul nostro portale.

La nota chiarisce espressamente che la certificazione richiesta dall'INPS nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro coincida con un periodo di malattia certificata: ha natura esclusivamente clinica e previdenziale; non costituisce in alcun modo un giudizio di idoneità lavorativa; non interferisce con le competenze del medico competente previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e può essere rilasciata da qualsiasi medico iscritto all'Albo, sulla base della propria valutazione clinica.

La medesima nota ribadisce inoltre che il giudizio di idoneità alla mansione specifica rimane di competenza esclusiva del medico competente e richiama l'avvenuta abrogazione dell'idoneità generica al lavoro prevista dall'art. 42 della legge n. 98/2013.

Ne consegue che l'attestazione richiesta dall'INPS non può essere interpretata quale certificazione di idoneità al lavoro, né quale valutazione della capacità lavorativa con riferimento alla specifica mansione svolta dal lavoratore, ma esclusivamente quale attestazione della conclusione dell'evento morboso che aveva determinato lo stato di incapacità temporanea e del conseguente riacquisto della capacità lavorativa generica ai fini previdenziali.

Alla luce del documento congiunto sottoscritto da INPS e FNOMCeO, questo Ordine ritiene pertanto che il quadro interpretativo risulti oggi significativamente chiarito sul piano istituzionale,



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI UDINE**

Ente di diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13/9/1946, n. 233)

ferma restando la piena distinzione tra la certificazione richiesta ai fini NASpI e il giudizio di idoneità lavorativa, che continua ad appartenere esclusivamente alle competenze del medico competente.

Nel ringraziarLa per il contributo offerto al dibattito e per l'attenzione dedicata alla materia, si porgono

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dr.ssa Anna Maria Bergamin Bracale